

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 608/2024 del 27/06/2024

<i>STRUTTURA PROPONENTE</i> UOC AFFARI GENERALI E LEGALI	
Oggetto: AZIENDA OSPEDALIERA S. GIOVANNI ADDOLORATA C/ EX DIPENDENTE (FASC. N. 5959/16) ED ALTRO CONVENUTO - AUTORIZZAZIONE A INTRAPRENDERE ED A RESISTERE AD AZIONI LEGALI - AFFIDAMENTO PATROCINIO LEGALE ALL'AVV. LUIGI MANNUCCI. COMPENSO COMPLESSIVO DI €. 17.284,74 (DI CUI €. 9.066,97 QUALI COMPENSI IN ACCONTO) SPESE GENERALI, C.A.P. ED I.V.A. COMPRESI.	
Proposta di delibera: 1128/24 del: 19/06/2024	
L'Estensore: NORI MASSIMO	Data 19/06/2024
Il Responsabile del Procedimento: NORI MASSIMO	Data
Il Dirigente della U.O.:	
Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria e Patrimoniale con la sottoscrizione del presente atto attesta che: I Costi/ricavi di cui al presente atto, così come riportati e valorizzati nel dispositivo a cura della struttura proponente, sono correttamente imputati sui conti economici ivi indicati e sono ricompresi nel budget dell'esercizio corrente.	
Il Direttore Amministrativo f. f. Parere Favorevole	
Il Direttore Sanitario f. f. Parere Favorevole	
Il Commissario Straordinario:	

II DIRETTORE DELLA U.O.C. AFFARI GENERALI E LEGALI

- VISTO** il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni; in particolare, il combinato disposto degli artt. 3, comma 6, e 4, comma 1, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni; l'art. 9, comma 1, della legge regionale del Lazio del 16 giugno 1994, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA** la Deliberazione dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata n. 291/CS del 13 marzo 2024 con la quale si è preso atto del Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00036 del 11 marzo 2024 e del conseguente insediamento del Commissario Straordinario;
- VISTO** il D.Lgs. n. 165/2001 art. 7, comma 6, recante i presupposti, i criteri e le modalità operative dell'affidamento di incarichi individuali esterni di natura occasionale;
- VISTI** gli artt. 2229 del c.c., 75 e 82 del c.p.c. concernenti, rispettivamente, il "Contratto di prestazione di opera intellettuale", la "Capacità processuale" ed il "Patrocinio" delle parti nei giudizi;
- VISTA** la legge del 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- VISTO** l'art. 56 comma 1 del D. Lgs n. 36 del 31 marzo 2023 che prevede espressamente che le disposizioni del nuovo codice dei contratti pubblici relative ai settori ordinari non si applicano alle procedure di affidamento di "servizi legali di patrocinio e connessi";
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, pubblicato in G.U. n. 205 – Serie Generale del 04 settembre 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche nel trattamento dei dati personali, il quale valorizza il principio di minimizzazione, per tutte le tipologie di dati, contenuto nell'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679 che prevede che i dati debbano essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- PREMESSO** che:
- la Corte dei Conti - sez. giurisdizionale per il Lazio, con Sentenza n. 195/2020, ha condannato un dipendente - per le condotte assunte dal medesimo dall'anno 2013 all'anno 2015 arrecanti pregiudizio all' Azienda Ospedaliera - a risarcire all' Azienda Euro 507.798,00 alla data del 14/12/2015 oltre rivalutazione monetaria, sino alla pubblicazione della Sentenza, interessi legali, dalla pubblicazione della predetta pronuncia al soddisfo, spese di lite e – in favore dell'Erario – spese di giustizia, ivi liquidate;
- detta pronuncia veniva notificata al dipendente, ex art. 140 c.p.c., con l'invito ad adempiere spontaneamente al pagamento, nel termine dilatorio di gg. 10 dal ricevimento, ma, nel predetto termine dilatorio, nulla perveniva dal debitore e, a seguito di una istruttoria condotta presso le Strutture aziendali competenti, agli atti d'Ufficio, l'Azienda si è determinata ad intraprendere innanzi alle Sedi competenti, ogni azione c/ il dipendente ed altri, utile al recupero, anche in via coattiva, del credito o a preservare il patrimonio del debitore a garanzia delle somme derivanti dall'esecuzione della suddetta Sentenza n. 195/2020, affidando la rappresentanza e la tutela degli interessi dell' Azienda stessa all' Avv. Luigi Mannucci del foro di Roma;

anche a seguito dell' appello, innanzi alla Corte dei Conti - sez. giurisdizionale centrale, interposto dal dipendente avverso la suddetta Sentenza n. 195/2020, che sospendeva l'esecutività di quest'ultima pronuncia, l'Azienda ha potuto intraprendere innanzi alle Sedi competenti talune azioni volte a preservare il patrimonio del debitore a garanzia delle somme derivanti dall'esecuzione della condanna erariale e, pertanto, l' Azienda introduceva innanzi al Tribunale Civile di Roma, c/ il dipendente ed altri, azione revocatoria ex art. 2901 c.c. di atti dispositivi di beni del debitore al fine di privarne gli effetti, onde conseguire il recupero del credito, anche in via coattiva;

nelle more del suddetto giudizio revocatorio, la Corte dei Conti - sez. giurisdizionale centrale d' appello, con Sentenza n. 78/2022 definiva il gravame interposto dal dipendente ed, in parziale accoglimento della predetta impugnazione, riformava la pronuncia di primo grado, condannando, comunque, l' appellante alla minor somma di Euro 183.000,00 inclusa rivalutazione monetaria, oltre interessi legali dalla data di deposito della Sentenza d'appello e spese del grado di giudizio liquidate, alla medesima data, in Euro 176,00 oltre le occorrenze, pronuncia d'appello erariale che – preceduta da un invito stragiudiziale ad adempiere spontaneamente al portato della stessa - veniva notificata, munita di formula esecutiva, ad opera del Legale incaricato nei confronti del dipendente condannato, rimasto inadempiente;

all' esito del suddetto giudizio revocatorio, il Tribunale Civile di Roma, con Sentenza n. 691/2024 dep. il 15/01/2024, accoglieva la domanda revocatoria di questa Azienda, dichiarando l' inefficacia ex art. 2901 c.c. nei confronti dell' Azienda stessa, dell' atto dispositivo del bene del debitore, condannando il medesimo, in solido ad altro convenuto, alla refusione delle spese di lite liquidate in Euro 7.613,00 oltre spese generali, C.A.P. ed I.V.A.;

l' Avv. Luigi Mannucci, patrocinante questa Azienda, con missive del 13 e 15/02/2024 faceva pervenire le impugnazioni innanzi alla Corte d' Appello di Roma, notificategli dall' ex dipendente e dall' altro convenuto soccombente c/ Azienda Ospedaliera S. Giovanni Addolorata, promosse con n. 2 Atti di citazione in appello alla Sentenza n. 691/2024 del Tribunale Civile di Roma;

CONSIDERATO

che è interesse di questa Azienda intraprendere e resistere innanzi alle Sedi competenti, ogni azione c/ l' ex dipendente ed altri, utile al recupero, anche in via coattiva, del credito o atta a preservare il patrimonio del debitore a garanzia delle somme derivanti dall'esecuzione della Sentenza n. 195/2020 della Corte dei Conti - sez. giurisdizionale per il Lazio, come riformata dalla Sentenza n. 78/2022 della Corte dei Conti - sez. giurisdizionale centrale d' appello, e dall'esecuzione della Sentenza n. 691/2024 del Tribunale Civile di Roma, anche innanzi alla Corte d' Appello di Roma, nei giudizi promossi dall' ex dipendente e dall' altro convenuto soccombente c/ Azienda Ospedaliera S. Giovanni Addolorata, con n. 2 Atti di citazione in appello alla Sentenza n. 691/2024 del Tribunale Civile di Roma;

VISTA

la deliberazione n. 210/DG del 25 marzo 2015 con la quale, stante l'assenza di una propria avvocatura interna, questa Azienda per la propria difesa legale nonché dei soggetti agenti in nome e per conto della stessa, si avvale *intuitu personae* di professionisti esterni scelti dalla Direzione aziendale *pro tempore* e da questa U.O.C. tra gli Avvocati già annoverati

nell'elenco aziendale secondo criteri di rotazione degli incarichi tenuto conto della esperienza nelle controversie in materia e dei risultati favorevoli conseguiti;

TENUTO CONTO

che l' Avv. Luigi Mannucci, già edotto del contenzioso in *subjecta materia*, si è reso disponibile a proseguire l' assunzione del patrocinio legale di questa Azienda nei giudizi che la vedono convenuta nell' azione legale in questione, riducendo del 50% il valore medio dei compensi di fase convenzionali, in un' ottica di contenimento della spesa pubblica;

RITENUTO

di proporre l' affidamento della rappresentanza e della tutela degli interessi dell'Azienda, in ogni azione c/ l' ex dipendente ed altri, utile al recupero, anche in via coattiva, del credito o atta a preservare il patrimonio del debitore a garanzia delle somme derivanti dall'esecuzione della Sentenza n. 195/2020 della Corte dei Conti - sez. giurisdizionale per il Lazio, come riformata dalla Sentenza n. 78/2022 della Corte dei Conti - sez. giurisdizionale centrale d' appello, e dall'esecuzione della Sentenza n. 691/2024 del Tribunale Civile di Roma, anche innanzi alla Corte d' Appello di Roma, nei giudizi promossi dall' ex dipendente e dall' altro convenuto soccombente c/ Azienda Ospedaliera S. Giovanni Addolorata, con n. 2 Atti di citazione in appello alla Sentenza n. 691/2024 del Tribunale Civile di Roma, sia in via stragiudiziale che giudiziale, in ogni fase, stato e grado del presente procedimento, anche di intimazione, opposizione, esecuzione, all'Avv. Luigi Mannucci, conferendogli il potere di compiere atti che comportino disposizione del diritto in contesa con ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese le facoltà di impugnare, transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicilio, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre e/o resistere a domande riconvenzionali, incidentali o, comunque, aggiunte ed azioni cautelari e/o revocatorie di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, ricorrere e/o resistere, sia in via principale che incidentale, innanzi la Corte di Cassazione, richiedere, nella fase esecutiva, lo svincolo e l'attribuzione di somme, ad incassarle ed a rilasciarne quietanza, eleggendo domicilio in Roma, Via Giunio Bazzoni, 3;

VISTI

i Preventivi di massima del 09/04/2024 e del 13/05/2024, con i quali il Legale ha quantificato presuntivamente i compensi del suddetto affidamento, distinti per fase processuale e per procedimento, sino alle eventuali fasi decisorie e modulati sui valori medi di liquidazione per fase, ridotti del 50%, nella somma di:

- (per procedimento recupero coattivo crediti rel. Corte dei conti - sez. Giurisdizionale centrale d' appello, sentenza n. 78/2022): €. 1.421,00, oltre spese generali, C.A.P., I.V.A. e spese non imponibili, pari a €. 2.073,42 spese generali, C.A.P., I.V.A. compresi, oltre le spese non imponibili;
- (per procedimento recupero coattivo crediti rel. Tribunale Civile di Roma, Sentenza n. 691/2024): €. 820,00, oltre spese generali, C.A.P., I.V.A. e spese non imponibili, pari a €. 1.196,48 spese generali, C.A.P., I.V.A. compresi, oltre le spese non imponibili;
- (per procedimento in Corte App Roma, app n 779/2024 RG avv Tribunale Civile di Roma, Sentenza n. 691/2024): €. 7.160,00, oltre spese generali, C.A.P., I.V.A. e spese non imponibili, pari a €. 10.447,30 spese generali, C.A.P., I.V.A. compresi, oltre le spese non imponibili;
- (per procedimento in Corte App Roma, app n 930/2024 RG [solo fase di studio e introduttiva] avv Tribunale Civile di Roma, Sentenza n. 691/2024): €. 2.445,00, oltre spese generali, C.A.P., I.V.A. e spese non imponibili, pari a €. 3.567,55 spese generali, C.A.P., I.V.A. compresi, oltre le spese non imponibili;

il tutto per €. 11.846,00, oltre spese generali, C.A.P., I.V.A. e spese non imponibili, pari a complessivi €. 17.284,75 spese generali, C.A.P., I.V.A. compresi, oltre le spese non imponibili;

TENUTO CONTO

che:

- l'onere derivante dal presente provvedimento di complessivi **€. 17.284,74**, trova riferimento al conto n. **509030201**, "Oneri diversi da decreti ingiuntivi, liti, arbitraggi e risarcimenti", per l'importo di:
 - **€. 1.356,98** (acconto per procedimento recupero coattivo crediti rel. Corte dei Conti - sez. giurisdizionale centrale d' appello, Sentenza n. 78/2022: €. 930,00 + spese gen. 15% + C.A.P. 4% + I.V.A. 22%), sull' esercizio 2024, Aut. n. 14, sub-aut. n. 79;
 - **€. 574,89** (acconto per procedimento recupero coattivo crediti rel. Tribunale Civile di Roma, Sentenza n. 691/2024: €. 394,00 + spese gen. 15% + C.A.P. 4% + I.V.A. 22%), sull' esercizio 2024, Aut. n. 14, sub-aut. n. 80;
 - **€. 7.135,10** (acconto per n. 2 procedimenti in Corte App Roma, app nn 779 e 930/2024 RRG avv Tribunale Civile di Roma, Sentenza n. 691/2024: €. 4.890,00 + spese gen. 15% + C.A.P. 4% + I.V.A. 22%), sull' esercizio 2024, Aut. n. 14, sub-aut. n. 81;
 - **€. 716,43** (saldo per procedimento recupero coattivo crediti rel. Corte dei Conti - sez. giurisdizionale centrale d' appello, Sentenza n. 78/2022: €. 491,00 + spese gen. 15% + C.A.P. 4% + I.V.A. 22%), sull' esercizio 2025;
 - **€. 621,59** (saldo per procedimento recupero coattivo crediti rel. Tribunale Civile di Roma, Sentenza n. 691/2024: €. 426,00 + spese gen. 15% + C.A.P. 4% + I.V.A. 22%), sull' esercizio 2025;
 - **€. 6.879,75** (saldo per n. 2 procedimenti in Corte App Roma, app nn 779 e 930/2024 RRG avv Tribunale Civile di Roma, Sentenza n. 691/2024: €. 4.715,00 + spese gen. 15% + C.A.P. 4% + I.V.A. 22%), sull' esercizio 2025;
- i costi di cui al presente atto, sono ricompresi nel budget dell'esercizio corrente;

ATTESTATO

che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

PROPONE

per i motivi dettagliatamente esposti in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- di intraprendere e resistere innanzi alle Sedi competenti, ogni azione c/ l' ex dipendente ed altri, utile al recupero, anche in via coattiva, del credito o atta a preservare il patrimonio del debitore a garanzia delle somme derivanti dall'esecuzione della Sentenza n. 195/2020 della Corte dei Conti - sez. giurisdizionale per il Lazio, come riformata dalla Sentenza n. 78/2022 della Corte dei Conti - sez. giurisdizionale centrale d' appello, e dall'esecuzione della Sentenza n. 691/2024 del Tribunale Civile di Roma, anche innanzi alla Corte d' Appello di Roma, nei giudizi promossi dall' ex dipendente e dall' altro convenuto soccombente c/ Azienda Ospedaliera S. Giovanni Addolorata, con n. 2 Atti di citazione in appello alla Sentenza n. 691/2024 del Tribunale Civile di Roma;

- l' affidamento della rappresentanza e della tutela degli interessi dell'Azienda, in ogni azione c/ l' ex dipendente ed altri, utile al recupero, anche in via coattiva, del credito o atta a preservare il patrimonio del debitore a garanzia delle somme derivanti dall'esecuzione della Sentenza n. 195/2020 della Corte dei Conti - sez. giurisdizionale per il Lazio, come riformata dalla Sentenza n. 78/2022 della Corte dei Conti - sez. giurisdizionale centrale d' appello, e dall'esecuzione della Sentenza n. 691/2024 del Tribunale Civile di Roma, anche innanzi alla Corte d' Appello di Roma, nei giudizi promossi dall' ex dipendente e dall' altro convenuto soccombente c/ Azienda Ospedaliera S. Giovanni Addolorata, con Atto di citazione in appello alla Sentenza n. 691/2024 del Tribunale Civile di Roma, sia in via stragiudiziale che giudiziale, in ogni fase, stato e grado del presente procedimento, anche di intimazione, opposizione, esecuzione, all'Avv. Luigi Mannucci, conferendogli il potere di compiere atti che comportino disposizione del diritto in contesa con ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese le facoltà di impugnare, transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicilio, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre e/o resistere a domande riconvenzionali, incidentali o, comunque, aggiunte ed azioni cautelari e/o revocatorie di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, ricorrere e/o resistere, sia in via principale che incidentale, innanzi la Corte di Cassazione, richiedere, nella fase esecutiva, lo svincolo e l'attribuzione di somme, ad incassarle ed a rilasciarne quietanza, eleggendo domicilio in Roma, Via Giunio Bazzoni, 3;
 - di determinare il compenso da liquidare, per l'affidamento al suddetto avvocato, sino all'eventuale fase decisoria, nella somma complessiva di **€. 17.284,75** (€. 11.846,00 + spese generali 15% + C.A.P. 4% + I.V.A. 22% oltre le spese non imponibili);
 - di far gravare l'onere lordo di **€. 17.284,75**, sul conto n. **509030201**, "Oneri diversi da decreti ingiuntivi, liti, arbitraggi e risarcimenti", per l'importo di:
 - **€. 1.356,98** (acconto per procedimento recupero coattivo crediti rel. Corte dei Conti - sez. giurisdizionale centrale d' appello, Sentenza n. 78/2022: €. 930,00 + spese gen. 15% + C.A.P. 4% + I.V.A. 22%), sull' esercizio 2024, Aut. n. 14, sub-aut. n. 79;
 - **€. 574,89** (acconto per procedimento recupero coattivo crediti rel. Tribunale Civile di Roma, Sentenza n. 691/2024: €. 394,00 + spese gen. 15% + C.A.P. 4% + I.V.A. 22%), sull' esercizio 2024, Aut. n. 14, sub-aut. n. 80;
 - **7.135,10** (acconto per n. 2 procedimenti in Corte App Roma, app nn 779 e 930/2024 RRG avv Tribunale Civile di Roma, Sentenza n. 691/2024: €. 4.890,00 + spese gen. 15% + C.A.P. 4% + I.V.A. 22%), sull' esercizio 2024, Aut. n. 14, sub-aut. n. 81;
 - **716,43** (saldo per procedimento recupero coattivo crediti rel. Corte dei Conti - sez. giurisdizionale centrale d' appello, Sentenza n. 78/2022: €. 491,00 + spese gen. 15% + C.A.P. 4% + I.V.A. 22%), sull' esercizio 2025;
 - **621,59** (saldo per procedimento recupero coattivo crediti rel. Tribunale Civile di Roma, Sentenza n. 691/2024: €. 426,00 + spese gen. 15% + C.A.P. 4% + I.V.A. 22%), sull' esercizio 2025;
 - **6.879,75** (saldo per n. 2 procedimenti in Corte App Roma, app nn 779 e 930/2024 RRG avv Tribunale Civile di Roma, Sentenza n. 691/2024: €. 4.715,00 + spese gen. 15% + C.A.P. 4% + I.V.A. 22%), sull' esercizio 2025;
 - i costi di cui al presente atto, sono ricompresi nel budget dell'esercizio corrente;
 - di dare mandato alla U.O.C. Economico Finanziaria e Patrimoniale ad effettuare, su autorizzazione della U.O.C. Affari Generali e Legali, le necessarie variazioni, in aumento o in diminuzione, dell'importo presunto, imputandole sui conti, Autorizzazioni, sub-autorizzazioni di spesa degli Esercizi di competenza.
- La U.O.C. Economico Finanziaria e Patrimoniale curerà la registrazione dell'autorizzazione di spesa per l'esercizio 2025.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- VISTO** il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- IN VIRTU'** dei poteri conferiti con decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00036 del 11 marzo 2024;
- PRESO ATTO** che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTI** i pareri del Direttore Amministrativo f.f. e del Direttore Sanitario f.f. riportati nel frontespizio;

DELIBERA

- di approvare la proposta così come sopra formulata, rendendola disposto;
- di pubblicare il presente atto nell'Albo Pretorio on-line Aziendale ai sensi dell'art. 31 L.R. Lazio 45/1996, come previsto dall'art. 32 L. 69/2009 e dall'art. 12 L.R. Lazio 1/2011.

La U.O.C. Affari Generali e Legali curerà tutti gli adempimenti relativi alla registrazione ed alla pubblicazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione è composta da n. 7 pagine, compreso il frontespizio.